



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10204 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giorgio Abate, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Merli, Emanuele Visconti, Andrea Aprile, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

1.del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato il 7 giugno 2019 sul sito web della Polizia di Stato ed in a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 7

giugno 2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del Decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, nella parte dispone la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 335/1982 come attuato dall'art. 1 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, che fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'Ordinamento Militare e pertanto nella parte in cui esclude il ricorrente che ha conseguito punteggio di 8,375 e pertanto per l'annullamento di siffatta esclusione, e dei relativi allegati:

- Allegato 1 che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende il ricorrente;
- Allegato 2 che elenca i soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei nuovi requisiti, nella parte in cui nella parte in cui è collocato il ricorrente, posizione 1924 indicato con il codice concorrente 630318, ed impedisce al ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
- Allegato 3.

2. dell'Elenco pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 16 luglio 2019, recante CONVOCAZIONI AGLI ACCERTAMENTI DELL'EFFICIENZA FISICA E DELL'IDONEITA' FISICA, PSICHICA ED ATTITUDINALE dei Candidati, di cui all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno

2019, nella parte in cui non è convocato il ricorrente, determinando la esclusione di fatto del ricorrente dalla selezione in oggetto, e pertanto per l'annullamento di siffatta esclusione;

3. della procedura di "verifica" dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 disposta per il ricorrente dall'art. 2 del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, finalizzata all'accertamento del possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio di cui all'art. 4 comma 1, limitatamente all'accertamento del requisito anagrafico, non avendo il ricorrente interesse alla contestazione della modifica afferente il titolo di studio, atteso che il ricorrente è in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado;

4. del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, - del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del Decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, nella parte dispone la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 335/1982 come attuato dall'art. 1 del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, che fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'Ordinamento Militare;

5. dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui al punto sub. b) dispone che la selezione che ci occupa debba avvenire nei confronti di concorrenti "purche' in

possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare". Norma di cui si eccepisce la legittimità costituzionale;

6. ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto Ministeriale (Ministero dell'Interno) del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

7. di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque ostativi all'accoglimento del presente ricorso.

E PER L'AMMISSIONE DEL RICORRENTE, ANCHE A TITOLO DI CONDANNA AL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA, alla procedura di prosieguo della selezione per scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato il 7 giugno 2019.

ANCHE PREVIA DELIBAZIONE DI QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:

dell'art. 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui al punto sub.

b) dispone che la selezione che ci occupa mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato (bandito con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18 maggio 2017 in G. U. Quarta Serie Speciale n. 40 del 26 maggio 2017), debba avvenire nei confronti di concorrenti

“purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABATE GIORGIO il 24\10\2019:

1. del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019 sul sito web della Polizia di Stato con avviso di pubblicazione in a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami, con il quale è stato approvato l’elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 bis del D.L. 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato; ed approvato l’elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per Allievi Agenti, e pertanto dei relativi allegati:

- Allegato 1 costituito dall’Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 comma 2 bis del D.L. 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, dove sono riportate le posizioni dalla n. 1 alla n. 2017 dei concorrenti, identificati con il solo codice id. domanda, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l’art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017;
- Allegato 2 contenente l’elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per Allievi Agenti, identificati nominativamente, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato, approvata con l’art. 1 del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017;

2. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTI il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti avverso gli atti della procedura concorsuale indicati in epigrafe;

VISTA l'ordinanza cautelare n.5818/2019 che ha accolto l'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo e, per l'effetto, ha ammesso con riserva il ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett.c), del d.P.R. n.335 del 1982, fissando per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020;

RILEVATO che detta ordinanza va confermata con ammissione del ricorrente alle predette prove anche mediante l'espletamento di una sessione integrativa, alla luce anche dell'atto recante motivi aggiunti con cui parte ricorrente ha gravato tra gli altri il decreto del Capo della polizia n. 333-b/12d.3.19/23922, del 12 agosto 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione in oggetto, notificato solo ad alcuni controinteressati;

RITENUTO, pertanto, la necessità , nelle more della trattazione del ricorso nel merito di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti avviati al corso di formazione di cui all'elenco allegato all'impugnato decreto del 12 agosto 2019, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di confermare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la medesima data della udienza pubblica 8 giugno 2020;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

CONFERMA l'ordinanza n.5818 del 2019 nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;

CONFERMA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 giugno 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO